



**COMUNE DI VIGOLO**  
Provincia di Bergamo  
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);  
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 13  
DEL 31.05.2022**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-2 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITA' 2022-2025 AI SENSI DELLE DELIBERE ARERA N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019 E N. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021 E S.M.I.**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20.10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Angelo Agnellini	A
2. Mario Vitali	P	10. Domenico Cadei	A
3. Giambattista Bettoni	P	11. Walter Bettoni	A
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	A		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Claudio Bettoni	P		

Totale presenti: 7

Totale assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto. Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/00), gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies della L. 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, POSSONO approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.3, comma 5-sexiesdecies della L. 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

RITENUTO, pertanto, che il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è da intendersi differito al 31 maggio 2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *"Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30 giugno 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 12 del 31.05.2022;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»*;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite della variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020;

TENUTO CONTO tuttavia di quanto previsto dall'articolo 4 punto 6 dell'allegato A alla delibera 363/2021/R/rif: *"ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite – possono richiedere il superamento del limite di cui al comma 4.2"* al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

DATO ATTO che il Comune di Vigolo fino al 31/12/2021 non aveva attivo sul proprio territorio la raccolta della componente organica e che coerentemente con la nuova formulazione dell'art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce l'obbligo di differenziare e riciclare i rifiuti organici alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure di raccogliarli in modo differenziato, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti, dal 01/01/2022 ha attivato la raccolta della componente organica dei propri rifiuti;

VERIFICATO che:

- il PEF 2022-2025 è stato redatto in applicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif con l'inserimento dei costi previsionali di natura incentivante derivanti dalla gestione territoriale da parte del Gestore Servizi Comunali Spa del CER 200108 pari a € 13.249,00;
- il CUEFF (costo unitario effettivo) rilevato per l'anno 2022 è pari a 36,37 euro cent/kg, già superiore rispetto al benchmark di riferimento (costo standard 30,72);
- la valorizzazione dei CTR e CTS è stata effettuata sulla base dei reali costi di gestione del 2020 dell'ambito territoriale del comune di Vigolo, e che pertanto solo a consuntivo 2022 sarà possibile verificare i reali costi della nuova gestione;
- le scelte effettuate in relazione al fattore di sharing b sono state effettuate nell'ottica della sostenibilità finanziaria del piano economico;
- sono stati evidenziati i conguagli relativi alle quote di recupero delle componenti residue a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019;
- una diversa scelta in tale senso o una diversa collocazione temporale di tali somme non avrebbe comunque permesso di raggiungere la sostenibilità finanziaria per tutte le annualità del piano economico finanziario;

RITENUTO pertanto necessario richiedere ad ARERA di poter superare per l'annualità 2022 il limite alla crescita delle tariffe TARI per un valore di € 14.456,00, incrementando il PEF dell'anno 2022, considerato al lordo delle detrazioni, di cui al comma 1.4 della determina 2/2021, di una percentuale pari al 23,01%;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021-DRIF;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/Rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF).

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29 aprile 2022 con la quale viene individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.;

RITENUTO di ratificare e fare propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta Comunale sopracitata confermando nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio lombardo non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

PRESO ATTO che l'attività di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, è stata svolta con esito positivo dalla società Management and Consulting Srl,

che presenta i necessari requisiti di terzietà rispetto all'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'art. 28 allegato A) (MTR-2) della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio e sulla base del "PF grezzo" elaborato dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio svolte direttamente dallo stesso, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale PEF</b>	<b>121.712,00 €</b>	<b>122.862,00 €</b>	<b>124.582,00 €</b>	<b>126.301,00 €</b>

- mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale Quadro Tariffario</b>	<b>121.558,00 €</b>	<b>122.709,00 €</b>	<b>124.429,00 €</b>	<b>126.148,00 €</b>
Parte Variabile	63.413,00 €	64.257,00 €	66.539,00 €	66.539,00 €
Parte Fissa	58.145,00 €	58.452,00 €	57.890,00 €	59.609,00 €

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI", risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

**RICHIAMATI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTO l'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2022-2025", come da verbale trasmesso dalla società Management and Consulting Srl, incaricata della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 1846 in data 11/05/2022;

ACQUISITO il parere obbligatorio dell'Organo di revisione, previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, reso con verbale n. 4 del 23.05.2022, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2087;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 7  
astenuti: 0  
votanti: 7  
favorevoli: 7  
contrari: 0

#### DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del "PEF pluriennale TARI 2022-2025", come da verbale trasmesso dalla società Management and Consulting Srl, incaricata della procedura di validazione, registrato al protocollo comunale con n. 1846 in data 11/05/2022;
3. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2022-2025, predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - a) Piano economico finanziario PEF 2022-2025 e relativa tabella riepilogativa;
  - b) Relazione di accompagnamento;
  - c) Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del gestore del servizio e Sua carta d'identità;
  - d) Dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune e Sua carta d'identità;
  - e) Verbale di validazione;
4. Di dare atto, per tutto quanto esposto in premessa, della necessità di superare il limite di crescita delle tariffe TARI per l'anno 2022;
5. Di autorizzare pertanto l'invio ad ARERA dell'istanza del relativo superamento, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. Di dare atto che il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità necessario per il riallineamento dei dati sulla base delle fonti contabili obbligatorie;
7. Di individuare nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.;
8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Gianpietro Maffi;
9. Di disporre che l'Ufficio Tributi provveda a trasmettere ad ARERA copia del presente atto, i relativi allegati e l'istanza di superamento del limite di crescita, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2".

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:  
presenti: 7

astenuti: 0  
votanti: 7  
favorevoli: 7  
contrari: 0

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

## **P A R E R I   P R E V E N T I V I**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione:

### **REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Maffi rag. Gianpietro

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Serena Saltelli

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 13.06.2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.vigolo.bg.it](http://www.comune.vigolo.bg.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 13.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Serena Saltelli

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

- ( X ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- ( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 13.06.2022

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Serena Saltelli

**DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.**